



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 29.4.2009  
COM(2009) 202 definitivo

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **1.1. Motivazione e obiettivi della proposta**

La Commissione, coadiuvata dal gruppo “Economia tariffaria”, ha esaminato tutte le richieste di sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune presentate dagli Stati membri. La proposta acclusa riguarda taluni prodotti industriali e agricoli. Le richieste di sospensione relative ai prodotti di cui sopra sono state esaminate in base ai criteri indicati nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (cfr. GU C 128 del 25.4.1998, pag. 2). In seguito a detto esame, la Commissione ritiene giustificata la sospensione dei dazi per i prodotti indicati nell'allegato I della proposta di regolamento acclusa. I prodotti per i quali la sospensione non è più giustificata dagli interessi economici della Comunità sono stati stralciati. Gli allegati del presente regolamento contengono l'elenco dei prodotti per i quali si propone una sospensione, o la cui designazione deve essere modificata, e l'elenco dei prodotti stralciati dall'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96. La misura ha efficacia dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2013, in modo da consentire di effettuare l'esame economico delle singole sospensioni durante tale periodo. Le sospensioni che la Commissione e il gruppo “Economia tariffaria” riterranno necessario sopprimere o mantenere saranno soppresse o prorogate dopo la fine di tale periodo.

#### **1.2. Contesto generale**

È nell'interesse della Comunità sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi che non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca.

#### **1.3. Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta**

GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2009 (GU L 1 del 5.1.2009, pag. 1).

#### **1.4. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

La proposta è conforme alle politiche in materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne. Non comporterà, in particolare, ripercussioni negative per i paesi che beneficiano di un accordo commerciale preferenziale con l'UE (ad esempio i paesi che beneficiano dei regimi SPG o ACP, i paesi candidati all'adesione e i potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali).

### **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

#### **2.1. Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

È stato consultato il gruppo “Economia tariffaria”, che rappresenta le industrie di ciascuno Stato membro.

### Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Tutte le sospensioni elencate riflettono quanto convenuto nelle discussioni all'interno del gruppo "Economia Tariffaria".

#### **2.2. Ricorso al parere di esperti**

##### Settori scientifici/di competenza interessati

Esperti che rappresentano gli Stati membri nel gruppo "Economia tariffaria".

##### Metodologia applicata

Consultazione aperta.

##### Principali organizzazioni/esperti consultati

Esperti designati da ciascuno Stato membro.

##### Sintesi dei pareri pervenuti e utilizzati

Non è stata menzionata l'esistenza di rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili.

##### Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

Pubblicazione della proposta.

#### **2.3. Valutazione dell'impatto**

Sgravando l'industria comunitaria da dazi per un importo di 11 300 000 EUR i costi di produzione dei prodotti finiti vengono ridotti. Questo rafforza la posizione di mercato delle merci fabbricate nell'UE rispetto ai prodotti competitivi importati da paesi terzi. La proposta è conforme ai principi fissati nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi. La modifica proposta rappresenta uno strumento volto a mantenere il livello di occupazione e a creare nuovi posti di lavoro nell'Unione europea. Proposta inclusa nel programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2009.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

#### **3.1. Sintesi delle misure proposte**

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca.

#### **3.2. Base giuridica**

Articolo 26 del trattato CE.

#### **3.3. Principio di sussidiarietà**

Il principio di sussidiarietà non si applica, in quanto la proposta rientra tra le competenze esclusive della Comunità.

#### **3.4. Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi indicati di seguito.

L'insieme delle misure proposte è in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero e con la comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi.

### **3.5. Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero idonei per i seguenti motivi.

In forza dell'articolo 26 del trattato CE le sospensioni e i contingenti tariffari autonomi sono approvati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

## **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Dazi doganali non percepiti che ammontano complessivamente a 11 300 000 EUR/anno.

## **5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

### **5.1. Semplificazione**

Nell'allegato I del regolamento proposto sarà pubblicato un elenco differenziale di sospensioni di dazi. Nell'allegato II sono elencate le soppressioni.

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) È nell'interesse della Comunità sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi che non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio<sup>2</sup>.
- (2) I codici NC e TARIC 0304 29 61 10, 0304 99 99 31, 3902 90 90 97, 3903 90 90 85, 7410 21 00 70, 7606 12 91 20 e 7606 12 93 20 per cinque prodotti che sono attualmente elencati nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 devono essere soppressi in quanto non è più nell'interesse della Comunità mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per tali prodotti.
- (3) Occorre modificare la designazione di trentadue sospensioni contenute nell'elenco al fine di tener conto della loro evoluzione tecnica e delle tendenze economiche del mercato. Tali sospensioni devono essere soppresses dall'elenco figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96. Con la nuova designazione esse devono essere considerate nuove sospensioni e pertanto inserite come tali nel suddetto allegato. A fini di chiarezza è opportuno contrassegnare le sospensioni modificate con un asterisco nella prima colonna dell'allegato I e dell'allegato II del presente regolamento. Per quanto riguarda i prodotti del codice NC e TARIC 9001 90 00 60, la designazione deve essere modificata con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2009.
- (4) L'esperienza ha dimostrato che occorre prevedere una data di scadenza delle sospensioni di cui al regolamento (CE) n. 1255/96 per far sì che si tenga conto dei cambiamenti di carattere tecnologico ed economico. Tale esigenza non deve escludere la cessazione anticipata di talune misure o la loro proroga oltre la scadenza, qualora vengano addotte ragioni economiche, in conformità ai principi stabiliti nella comunicazione della Commissione del 1998 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi<sup>3</sup>.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1255/96.

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1.

<sup>3</sup> GU C 128 del 25.4.1998, pag. 2.

- (6) Poiché le sospensioni stabilite nel presente regolamento devono prendere effetto a decorrere dal 1° luglio 2009, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data ed entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è così modificato:

- (1) sono inserite le righe per i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento;
- (2) sono soppresse le righe per i prodotti i cui codici NC e TARIC sono elencati nell'allegato II del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2009 la designazione dei prodotti con il codice TARIC 9001 90 00 60 elencati nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è modificata come indicato nell'allegato I del presente regolamento.

#### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2009.

Tuttavia, l'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

## ALLEGATO I

### Prodotti di cui all'articolo 1, punto 1

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 1511 90 19	10	Olio di palma, olio di cocco (olio di copra), olio di palmisti, destinati alla fabbricazione di:  — acidi grassi monocarbossilici industriali della sottovoce 3823 19 10,  — esteri metilici di acidi grassi delle voci 2915 o 2916,  — acido stearico della sottovoce 3823 11 00 o  — prodotti della voce 3401  (1)	0%	1.7.2009-31.12.2013
*ex 1511 90 91	10			
*ex 1513 11 10	10			
*ex 1513 19 30	10			
*ex 1513 21 10	10			
*ex 1513 29 30	10			
ex 1518 00 99	10	Olio di jojoba, idrogenato e testurizzato	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 2804 50 90	10	Tellurio di purezza in peso pari o superiore al 99,99% ma non superiore al 99,999%	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 2827 39 85	30	Dicloruro di manganese	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 2903 39 90	75	Trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 2903 69 90	50	Fluorobenzene	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 2903 69 90	60	$\alpha$ -Cloro(etil)tolueni	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 2904 90 40	10	Tricloronitrometano, destinato alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 3808 92(1)	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 2909 19 90	60	1-Metossieptafluoropropano	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 2921 19 85	60	Tetrakis(etilmetilamino)zirconio (IV)	0%	1.7.2009-31.12.2013
*ex 2921 51 19	20	Toluendiammina (TDA) contenente una percentuale in peso compresa tra 78 e 82 di 4 metil m fenilendiammina e una percentuale in peso compresa tra 18 e 22 di 2 metil m fenilendiammina, con un tenore residuo di catrame non superiore ad una percentuale in peso di 0,23	0%	1.7.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2922 29 00	46	Acido p-anisidina-3 sulfonico	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 2926 90 95	35	2-Bromo-2(bromometil)pentanodinitrile	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 2928 00 90	70	Butanonossima	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 2931 00 95	20	Metilciclopentadienil tricarbonil di manganese, contenente non più del 4,9% in peso di ciclopentadienil tricarbonil di manganese	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 2932 13 00	10	Alcole tetraidrofurfurilico	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 2932 19 00	40	Furano di purezza, in peso, di 99% o più	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 2932 19 00	41	2,2 di(tetraidrofuril)propano	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 2932 99 00	35	1,2,3-trideoxi-4,6:5,7-bis-O-[(4-propilfenil)metilene]-nonitol	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 2933 49 10	20	Acido 3-idrossi-2-metilchinolin-4-carbossilico	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 2933 79 00	50	6-bromo-3-metil-3H-dibenz(f,i)isochinolin-2,7-dione	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 2934 99 90	66	1,1-diossido di tetraidrotiofene	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 3207 40 80	20	Pagliette di vetro rivestite di argento, di diametro medio di 40 ( $\pm$ 10) $\mu$ m	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 3208 20 10	20	Soluzione di strati di finitura per immersione con contenuto in peso pari o superiore al 2% ma non superiore al 15% di copolimeri di acrilato-metacrilato-alchenesulfonato con catene laterali fluorate, in una soluzione di n-butanol e/o 4-metil-pentanol e/o diisoamiletere	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 3208 90 19	50	Soluzione contenente, in peso: — (65 $\pm$ 10) % di $\gamma$ -butirrolattone, — (30 $\pm$ 10) % di resina poliammide,	0%	1.7.2009-31.12.2013



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		— (3,5 ± 1,5) % di derivato estere di naftochinone e — (1,5 ± 0,5) % di acido arilsilicico		
ex 3215 90 80	30	Inchiostro con un contenuto in peso pari o superiore al 5% ma non superiore al 10% di diossido di silicio amorfo, in cartucce monouso, utilizzato per marcare circuiti integrati (1)	0%	1.7.2009-31.12.2013
*ex 3808 91 90	30	Preparazione contenente endospore o spore e cristalli di proteine derivate da: <i>Bacillus thuringiensis</i> Berliner subsp. <i>Aizawai</i> o <i>kurstaki</i> oppure, <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>Kurstaki</i> oppure, <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>Israelensis</i>	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 3808 91 90	50	Virus della poliedrosa nucleare di <i>Spodoptera exigua</i> (SeNPV) in sospensione acquosa di glicerolo	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 3811 19 00	10	Soluzione di più del 61% ma non più del 63% in peso di manganese metilciclopentadienile tricarbonile in un solvente di idrocarburi aromatici, contenente in peso non più di: — 4,9% di 1,2,4-trimetil-benzene, — 4,9% di naftalene e — 0,5% di 1,3,5-trimetil-benzene	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 3811 90 00	10	Sale dell'acido dinonilnaftalensolfonico, in forma di soluzione in olio minerale	0%	1.7.2009-31.12.2013
*ex 3815 90 90	77	Catalizzatori in polvere in sospensione acquosa contenenti in peso: — tra l'1% e il 3% di palladio; — tra lo 0,25% e il 3% di piombo; — tra lo 0,25% e lo 0,5% di idrossido di piombo; — tra il 5,5% e il 10% di alluminio; — tra il 4% e il 10% di magnesio; — tra il 30% e il 50% di biossido di silicio	0%	1.7.2009-31.12.2013
*ex 3817 00 50	10	Miscela di alchilbenzeni (C 14-26) contenente in peso: — tra il 35% e il 60% di eicosilbenzene;	0%	1.7.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		— tra il 25% e il 50% di docosilbenzene; — tra il 5% e il 25% di tetracosilbenzene		
ex 3817 00 80	20	Miscela di alchilbenzeni ramificati contenente principalmente dodecilbenzeni	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 3824 90 97	15	Fosfato strutturato di silicato di alluminio	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 3824 90 97	16	Miscela di bis{4-(3-(3-fenoxicarbonilamino)tolil)ureido}fenilsulfone, difniltoluene-2,4-dicarbamato e 1-[4-(4-aminobenzosulfonil)-fenil]-3-(3-fenoxicarbonilamino-tolil)-urea	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 3824 90 97	17	Miscela di acetati di 3-butilene-1,2-diol con un contenuto in peso pari o superiore al 65% ma non superiore al 90%	0%	1.7.2009-31.12.2013
*ex 3902 20 00	10	Poliisobutilene, di massa molecolare media in numero (Mn) di 700 o più ed uguale o inferiore a 800	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 3902 20 00	20	Poliisobutene idrogenato, sotto forma liquida	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 3902 90 90	55	Elastomero termoplastico con struttura □opolimero con sequenza A-B-A di polistirene, poliisobutilene e polistirene, con un contenuto in peso di polistirene pari o superiore al 10% ma non superiore al 35%	0%	1.7.2009-31.12.2013
*ex 3903 90 90	40	Copolimero di stirene, di α-metilstirene e di acido acrilico, di massa molecolare media in numero (Mn) di 500 o più ed uguale o inferiore a 6 000	0%	1.7.2009-31.12.2013
*ex 3911 90 99	50			
ex 3904 69 90	81	Polifluoruro di vinilidene sotto forma di polvere o in sospensione acquosa	0%	1.7.2009-31.12.2013
*ex 3905 99 90	96	Polimero di formale di vinile, in una delle forme previste dalla nota 6b) del capitolo 39, di peso molecolare medio ponderale (Mw) di 25 000 o più ed uguale o inferiore a 150 000 e contenente, in peso:  9,5% o più e non più di 13% dei gruppi acetile, calcolati come acetato di vinile e  5% o più e non più di 6,5% dei gruppi idrossi, calcolati come alcole vinilico	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 3906 90 90	25	Liquido trasparente, immiscibile in acqua, che contiene in peso:  — tra il 50% e il 51% di copolimero di metilmetacrilato  — tra il 37% e il 39% di xilene	0%	1.7.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		— tra l'11% e il 13% di acetato di n-butile		
*ex 3906 90 90	30	Copolimero di stirene, di metacrilato di idrossietile e di acrilato di 2-etilesile, di peso molecolare medio numerico (Mn) di 500 o più ed uguale o inferiore a 6 000	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 3906 90 90	35	Polvere bianca di copolimero di 1,2-etandiolo dimetacrilato di metilmetacrilato avente particelle di dimensione non superiore a 18 µm, insolubile in acqua	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 3906 90 90	65	Poliacrilato di alchile, chimicamente modificato con cobalto, con una temperatura di fusione (Tm) di 65 °C (± 5 °C), misurata con analisi calorimetrica differenziale (DSC)	0%	1.7.2009-31.12.2013
*ex 3907 20 11	10	Poli(ossido di etilene) di peso molecolare medio numerico (Mn) di 100 000 o più	0%	1.7.2009-31.12.2013
*ex 3907 20 11	20	Bis[Metossipoli[etileneglicole]-maleimidopropionammide, chimicamente modificato con lisina, avente peso molecolare medio numerico (Mn) di 40 000	0%	1.7.2009-31.12.2013
*ex 3907 20 11	30	Bis[Metossipoli[etileneglicole]], chimicamente modificato con lisina, presentante un gruppo terminale di bis(maleimide), avente peso molecolare medio numerico (Mn) di 40 000	0%	1.7.2009-31.12.2013
*ex 3907 20 21	20	Copolimero di tetraidrofurano e tetraidro-3-metilfurano con peso molecolare medio numerico (Mn) di 3 500 (± 100)	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 3907 20 99	50	Polimero di perfluoropolietere con terminazione in vinile-silil o insieme di due componenti comprendente lo stesso polimero di tipo perfluoropolietere con terminazione in vinile-silil come ingrediente principale	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 3907 20 99	55	Estere di succinimide di acido propionico metossi di glicole di poli(etilene), di massa molecolare media in numero (Mn) di 5 000	0%	1.7.2009-31.12.2013
*ex 3907 30 00	50	Resina epossidica liquida di 2-propenenitrile/eossido di 1,3-butadiene copolimero, priva di qualsiasi solvente, con: — un contenuto di zinco borato idrato non superiore al 40% in peso, — un contenuto di triossido di diantimonio non superiore al 5% in peso	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 3908 90 00	10	Poli(imminometilene-1,3-fenilenemetileneimminoadipoile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39	0%	1.7.2009-31.12.2013
*ex 3911 10 00	81	Resine idrocarburiche non idrogenate ottenute mediante polimerizzazione di alcheni da C-5 a C-10, ciclopentadiene e dicitlopentadiene, con un colore Gardner di più di 10 per il prodotto puro e di più di 8 per una soluzione di toluene (50% in volume),	0%	1.7.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		da determinarsi con il metodo ASTM D6166		
ex 3911 90 19	10	Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-4,4'-bifenilene)	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 3913 90 00	85	Ialuronato di sodio sterile	0%	1.7.2009-31.12.2013
*ex 3913 90 00	92	Proteine, modificate chimicamente per carbossilazione e/o aggiunta di acido ftalico, con peso molecolare medio ponderale (Mw) compreso tra 100 000 e 300 000	0%	1.7.2009-31.12.2013
*ex 3919 10 61	94	Pellicola adesiva costituita da una base di copolimero di etilene e di acetato di vinile (EVA) di spessore di 70 µm o più e di una parte adesiva di tipo acrilico di spessore di 5 µm o più, destinata alla protezione delle superfici dei dischi di silicio(1)	0%	1.7.2009-31.12.2013
*ex 3919 10 69	92			
*ex 3919 90 61	93			
*ex 3919 90 69	93			
ex 3920 10 89	25			
ex 3919 10 69	96	Fogli stratificati riflettenti autoadesivi che presentano un motivo regolare, costituiti da una pellicola di polimero acrilico seguita da uno strato di poli(metil metacrilato) contenente microprismi, con o senza uno strato supplementare di poliestere e di adesivo con un ultimo foglio rimuovibile	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 3919 90 69	98			
*ex 3919 90 31	45	Pellicola trasparente autoadesiva in poli(etilene tereftalato), priva di impurità e difetti, rivestita su un lato da un adesivo in acrilico sensibile alla pressione e da un foglio protettivo e sull'altro lato da uno strato antistatico di un composto organico di colina in forma ionizzata e di uno strato imprimibile anti polvere, costituito da un composto organico alchilico a lunga catena modificata, con uno spessore senza il foglio compreso tra 54µm e 64 µm e una larghezza compresa tra 1295 mm e 1305 mm	0%	1.7.2009-31.12.2013
*ex 3919 90 61	51	Pellicola trasparente autoadesiva in poli(etilene), priva di impurità e difetti, rivestita su un lato da un adesivo in acrilico sensibile alla pressione, con uno spessore compreso tra 60 µm e 70 µm e una larghezza compresa tra 1245 mm e 1255 mm	0%	1.7.2009 - 31.12.2013
ex 3919 90 61	55	Fogli in poli(cloruro di vinile) di spessore pari o superiore a 78 µm, ricoperti su un lato da uno strato adesivo di tipo acrilico di spessore pari o superiore a 8 µm e con un foglio rimuovibile, con una forza adesiva pari o superiore a 1764 mN/25 mm, destinati a essere utilizzati per tagliare silicio(1)	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 3920 62 19	20	Fogli di poliestere, riflettenti, che presentano delle impressioni a forma di piramide, destinati alla fabbricazione di autoadesivi e fasce di sicurezza, di indumenti di sicurezza e loro accessori, o di cartelle, sacchi, sacchetti ed altri contenitori simili(1)	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 3920 62 19	75	Pellicola trasparente di polietilene tereftalato, rivestita su entrambi i lati di sottili strati di sostanze organiche acriliche di spessore compreso tra 7 e 80 nm ciascuno, che conferiscono al prodotto una buona proprietà adesiva, una tensione superficiale di 37 dine/cm, una trasmissione della luce superiore al 93%, un valore di opacità inferiore a 1,3%, uno spessore totale di 125 µm o 188 µm e una larghezza compresa tra 850 mm e 1 600 mm	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 3920 62 19	77			

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3920 91 00	95	Pellicola di poli(butirrale di vinile) coestruso a tre strati, con una striscia colorata graduata, con un contenuto in peso pari o superiore al 29% ma non superiore al 31% di 2,2'-etilenediossietil bis(2-etilesanoato) come plastificante	0%	1.7.2009-31.12.2013
*ex 3920 99 28	40	Pellicola di polimeri contenente i seguenti monomeri: — politetrametilene-glicol-etero — bis(4-cicloesil isocianato)metano, — 1,4-butandiolo o 1,3-butandiolo, — con uno spessore uguale o superiore a 0,25 mm ma non superiore a 5,0 mm, — decorato con un motivo regolare a rilievo su una superficie — e ricoperto con un foglio protettivo staccabile	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 3921 19 00	93	Striscia di politetrafluoroetilene microporoso su un supporto di stoffa non tessuto, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di filtri per apparecchiature per dialisi renale(1)	0%	1.7.2009-31.12.2013
*ex 3921 90 55	20	Fibra di vetro preimpregnata rinforzata contenente una resina di estere di cianato o una resina di bismaleimide (B) triazina (T), miscelata con resina epossidica, avente le seguenti misure: — 469,9 mm (±2 mm) x 622,3 mm (±2 mm), o — 469,9 mm (±2 mm) x 414,2 mm (±2 mm), o — 546,1 mm (±2 mm) x 622,3 mm (±2 mm)	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 5603 13 10	10	Stoffe non tessute non elettroconduttrici, consistenti in un foglio centrale di poli(etilene tereftalato) laminato su entrambi i lati con fibre allineate unidirezionalmente di poli(etilene tereftalato), ricoperto su entrambi i lati di resina non elettroconduttrice resistente a temperature elevate, di un peso compreso tra 147 g/m <sup>2</sup> e 265 g/m <sup>2</sup> , dotato di resistenza alla trazione anisotropa in entrambe le direzioni, da utilizzare come materiale per l'isolamento elettrico	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 5603 14 10	10			
7011 20 00		Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, senza guarnizioni, per tubi catodici	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 7019 19 10	30	Filati di 22 tex (± 1,6 tex), ottenuti a partire da fibre tessili di vetro a filamento continuo di diametro nominale di 7 µm, avente prevalentemente un diametro di 6,35 µm o più ed uguale o inferiore a 7,61 µm	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 7320 90 10	91	Molle a spirali piatte in acciaio temperato: — di spessore uguale o superiore a 2,67 mm, ma non superiore a 4,11 mm,	0%	1.7.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
		<ul style="list-style-type: none"> <li>— di larghezza uguale o superiore a 12,57 mm, ma non superiore a 16,01 mm,</li> <li>— di coppia uguale o superiore a 18,05 Nm, ma non superiore a 73,5 Nm</li> <li>— con angolo tra posizione libera e posizione nominale di esercizio uguale o superiore a 76°, ma non superiore a 218°,</li> </ul> <p>utilizzate nella fabbricazione di tensionatori di cinghie di trasmissione per motori a scoppio(1)</p>		
*ex 7410 21 00	40	<p>Fogli o lastre</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— costituiti da almeno uno strato centrale di carta o uno strato centrale di qualsiasi tipo di fibra non tessuta, ricoperto su entrambi i lati da un tessuto di fibre di vetro e impregnato di resina epossidica, oppure</li> <li>— costituiti da più strati di carta, impregnati di resina fenolica,</li> </ul> <p>rivestiti su un lato o su entrambi i lati di una lamina di rame di spessore non superiore a 0,15 mm</p>	0%	1.7.2009-31.12.2013
*ex 7410 21 00	50	<p>Piastre</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— costituite da almeno uno strato di tessuto in fibra di vetro impregnato di resina epossidica,</li> <li>— ricoperte su uno o su entrambi i lati da un foglio di rame di spessore non superiore a 0,15 mm e</li> <li>— con permittività elettrica (DK) inferiore a 3,9 e un fattore di perdita (Df) inferiore a 0,015 alla frequenza di misurazione di 10 GHz, misurata con il metodo IPC-TM-650</li> </ul>	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 7604 21 00	10	Profilati in lega di alluminio EN AW-6063 T5	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 7604 29 90	30	<ul style="list-style-type: none"> <li>— anodizzati,</li> <li>— laccati o no,</li> <li>— con pareti di spessore pari a 0,5 mm (<math>\pm 1,2\%</math>) o più, ma non superiore a 0,8 mm (<math>\pm 1,2\%</math>)</li> </ul> <p>destinati ad essere utilizzati per la fabbricazione delle merci di cui alla sottovoce 8302(1)</p>		
ex 8108 20 00	30	Titanio in polvere con un tasso di passaggio al setaccio con maglie da 0,224 mm superiore o pari al 90% in peso	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 8501 10 99	80	<p>Motore passo-passo a corrente continua, con</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— angolo di passo di 7,5° (<math>\pm 0,5^\circ</math>),</li> <li>— coppia sincrona massima, a 25°C, pari o superiore a 25 mNm,</li> </ul>	0%	1.7.2009-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 8504 40 90	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>— frequenza di impulso di pull-out pari o superiore a 1 960 impulsi al secondo,</li> <li>— avvolgimento a due fasi e</li> <li>— tensione nominale compresa tra 10,5 V e 16,0 V</li> </ul> Convertitori statici destinati alla fabbricazione di pannelli di comando di motori elettrici monofasi con alimentazione elettrica inferiore a 3 kW(1)	0%	1.7.2009-31.12.2013
*ex 8519 81 35	10	Insieme non montato o incompleto, composto da almeno un'unità ottica e motori a corrente continua e da un circuito di controllo operativo, con un convertitore digitale/analogico, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di lettori CD, apparecchi riceventi per la radiodiffusione del tipo utilizzato negli autoveicoli o apparecchi di aiuto alla navigazione (1)	0%	1.7.2009-31.12.2013
*ex 8522 90 80	83	Pick-up ottico Blu-ray per la riproduzione/registrazione di segnali ottici da/su DVD e la riproduzione di segnali ottici da CD e dischi Blu-ray comprendente almeno: <ul style="list-style-type: none"> <li>— diodi al laser con 3 tipi di lunghezza d'onda,</li> <li>— un circuito integrato di azionamento del laser,</li> <li>— un circuito integrato fotorilevatore</li> <li>— un circuito integrato per monitor frontale e un attuatore,</li> </ul> destinati alla fabbricazione di prodotti di cui alla voce 8521(1)	0%	1.7.2009-31.12.2013
*ex 8522 90 80	84	Meccanismo o unità Blu-ray, registrabile o meno, per la riproduzione o registrazione di segnali ottici su o da dischi Blu-ray e DVD e per la riproduzione di segnali ottici da CD, comprendente quanto meno: <ul style="list-style-type: none"> <li>— un pick-up ottico con tre tipi di laser,</li> <li>— un motore mandrino,</li> <li>— un motore passo a passo,</li> <li>— con o senza un circuito integrato di controllo dell'unità montato su una scheda a circuiti stampati, un circuito integrato di azionamento del motore, una memoria,</li> </ul> destinati alla fabbricazione di prodotti di cui alla voce 8521(1)	0%	1.7.2009-31.12.2013
*ex 8525 80 19	30	Telecamera a circuito chiuso (CCTV) di tipo telaio, di peso non superiore a 250 g, eventualmente contenuta in un alloggiamento di dimensioni non superiori a 50 mm × 60 mm × 89,5 mm, dotata di un unico dispositivo ad accoppiamento di carica (CCD) a sensore unico, con un numero di pixel effettivi non superiore a 440 000, destinata ad essere utilizzata nei sistemi di sorveglianza CCTV (1)	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 8528 59 90	30	Schermo a colori a cristalli liquidi con una misura diagonale di 660,4 mm (± 13 mm), senza alloggiamento ma con telaio di installazione per i prodotti del codice NC 9504	0%	1.7.2009 - 31.12.2009

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 8540 91 00	40	Giogo di deviazione magnetica di tubi catodici	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 8540 91 00	50	Pulsante di anodo metallico che permette il contatto elettrico con l'anodo situato nel cinescopio a colori	0%	1.7.2009-31.12.2013
*ex 8543 70 90	90	Modulo con celle a combustibile, comprendente celle a membrana elettrolitica polimerica, in alloggiamento, con un sistema di raffreddamento integrato, destinato alla fabbricazione di sistemi di propulsione per veicoli a motore(1)	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 8544 42 90	10	Cavo per la trasmissione di dati con velocità di trasmissione pari o superiore a 600 Mbit/s, caratterizzato da: <ul style="list-style-type: none"> <li>— tensione di 1,25 V (<math>\pm</math> 0,25 V)</li> <li>— connettori ad entrambe le estremità, almeno uno dei quali con contatti con passo di 0,5 mm</li> <li>— schermatura esterna</li> <li>— doppino di rame intrecciato con impedenza di 100 Ohm e passo di 8 mm</li> </ul> utilizzati esclusivamente per la comunicazione tra un pannello LCD e circuiti elettronici per il trattamento di video	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 8544 49 93	20	Cavo flessibile isolato in PET/PVC con: <ul style="list-style-type: none"> <li>— tensione non superiore a 60 V,</li> <li>— corrente non superiore a 1 A</li> <li>— resistenza al calore non superiore a 105°C,</li> <li>— singoli cavi con spessore di 0,05 mm (<math>\pm</math> 0,01 mm) e larghezza non superiore 0,65 mm (<math>\pm</math> 0,03 mm)</li> <li>— distanza tra i conduttori non superiore a 0,5 mm e</li> <li>— passo (distanza tra gli assi centrali dei conduttori) non superiore a 1,08 mm</li> </ul>	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 9001 20 00	20	Lamine ottiche, di diffusione, riflettenti o prismatiche, piastre di diffusione non stampate, con o senza proprietà polarizzanti, tagliate appositamente	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 9001 90 00	55			
ex 9001 90 00	60	Fogli riflettenti o di diffusione in rulli	0%	1.1.2009-31.12.2013
ex 9013 20 00	10	Laser ad anidride carbonica ad alta frequenza, con potenza d'uscita compresa tra 12 e 200 Watt	0%	1.7.2009-31.12.2013



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 9013 20 00	20	Gruppi di testa laser utilizzati nella fabbricazione di macchine per la misura o il controllo di dischi (wafers) o di dispositivi a semiconduttore(1)	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 9013 20 00	30	Laser utilizzati nella fabbricazione di macchine per la misura o il controllo di dischi (wafers) o di dispositivi a semiconduttore(1)	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 9022 90 90	10	Pannelli per apparecchi a raggi X (sensori per pannelli piatti a raggi X/sensori a raggi X) costituiti da una lastra di vetro dotata di una matrice di transistori a strato sottile, ricoperta di una pellicola di silicio amorfo, rivestita di uno strato di scintillatore al cesio ioduro e da uno strato protettivo metallizzato, con una superficie attiva di 409,6 mm <sup>2</sup> x 409,6 mm <sup>2</sup> e una dimensione del pixel di 200 µm <sup>2</sup> x 200 µm <sup>2</sup>	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 9405 40 39	10	Modulo di luce ambiente, di lunghezza compresa fra 300 mm e 600 mm, basato su un dispositivo di luce costituito da una serie di diodi specifici (il cui numero è compreso fra 3 e 9) a luce rossa, verde e blu montati su un circuito stampato, con la luce accoppiata alla parte anteriore e/o posteriore del televisore a schermo piatto (Flat TV)(1)	0%	1.7.2009-31.12.2013
ex 9405 40 39	20	Apparecchi elettrici per l'illuminazione di silicio bianco, costituiti essenzialmente da: <ul style="list-style-type: none"> <li>— un modulo a matrice di LED che misura 38,6 mm x 20,6 mm (± 0,1 mm), dotato di 128 LED-chip rossi e verdi, e</li> <li>— un circuito stampato flessibile, munito di un termistore a coefficiente di temperatura negativo</li> </ul>	0%	1.7.2009-31.12.2013

(1) La registrazione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni fissate nelle pertinenti disposizioni comunitarie (articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione - GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(\*) Posizione modificata.

## ALLEGATO II

Prodotti di cui all'articolo 1, punto 2

Codice NC	TARIC
ex 0304 29 61	10
ex 0304 99 99	31
*ex 1511 90 19	10
*ex 1511 90 91	10
*ex 1513 11 10	10
*ex 1513 19 30	10
*ex 1513 21 10	10
*ex 1513 29 30	10
*ex 2921 51 19	20
*ex 3808 91 90	30
*ex 3815 90 90	77
*ex 3817 00 50	10
*ex 3902 20 00	10
ex 3902 90 90	97
*ex 3903 90 90	40
*ex 3911 90 99	50
ex 3903 90 90	85
*x 3905 99 90	96
*ex 3906 90 90	30
*ex 3907 20 11	10
*ex 3907 20 11	20
*ex 3907 20 11	30
*ex 3907 20 21	20
*ex 3907 30 00	50
*ex 3911 10 00	81
*ex 3913 90 00	92

Codice NC	TARIC
*ex 3913 90 00	98
*ex 3919 10 61	94
*ex 3919 10 69	92
*ex 3919 90 61	93
*ex 3919 90 69	93
*ex 3919 90 31	45
*ex 3919 90 61	51
*ex 3920 99 28	40
*ex 3921 90 55	20
*ex 7011 20 00	20
*ex 7011 20 00	50
*ex 7409 19 00	20
*ex 7410 21 00	50
*ex 7410 21 00	40
ex 7410 21 00	70
ex 7606 12 91	20
ex 7606 12 93	20
*ex 8519 81 35	10
*ex 8522 90 80	83
*ex 8522 90 80	84
*ex 8525 80 19	30
*ex 8543 70 90	90
*ex 9001 90 00	60

(\*) Posizione modificata.

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE DI ATTI AVENTI  
UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

**1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA**

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

**2. LINEE DI BILANCIO**

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio considerato: **17 655 800 000 EUR**

**3. INCIDENZA FINANZIARIA**

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate <sup>4</sup>	Periodo, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Secondo semestre 2009 e 2010-2013]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	1.7.2009 – 31.12.2013	-11,3/anno

**4. MISURE ANTIFRODE**

Saranno effettuati controlli sull'uso finale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario.

**5. ALTRE OSSERVAZIONI**

Al fine di limitare i problemi economici è stata stabilita una data di scadenza.

La proposta contiene le modifiche che devono essere apportate all'allegato del regolamento vigente per tener conto di quanto segue:

1. nuove richieste di sospensione presentate ed accettate;
2. evoluzione tecnica e tendenze economiche del mercato che comportano la soppressione di alcune sospensioni esistenti.

<sup>4</sup> Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (diritti agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

### Aggiunte

L'allegato, oltre agli emendamenti risultanti dai cambiamenti di designazione, contiene 66 nuovi prodotti. La mancata riscossione dei dazi corrispondenti a tali sospensioni, calcolati sulla base delle importazioni previste nello Stato membro richiedente per il secondo semestre 2009 e dal 2010 al 2013 ammonta a 10,2 milioni di EUR l'anno.

In base alle statistiche esistenti per gli anni precedenti, sembrerebbe tuttavia che il suddetto importo debba essere aumentato applicando un fattore medio, stimato a 1,8, per tenere conto delle importazioni negli altri Stati membri che utilizzano le stesse sospensioni. Ciò comporta **una perdita di entrate di circa 18,4 milioni di EUR l'anno.**

### Soppressioni:

5 prodotti sono stati soppressi dall'allegato a fronte del ripristino dei dazi doganali. Ciò corrisponde ad **un aumento delle risorse di 3,4 milioni di EUR**, calcolato a partire dalle richieste di sospensione o statistiche disponibili (2008).

### Costo stimato dell'intervento

Basandosi sulle statistiche disponibili (2008), l'incidenza sulla perdita di entrate derivante dal presente regolamento può pertanto essere stimata a  $18,4 - 3,4 = 15,0$  milioni di EUR (importo lordo, inclusi i costi di riscossione)  $\times 0,75 =$  **11,3 milioni di EUR l'anno per il periodo 1.7.2009- 31.12.2013.**

La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo.